



## Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

### Assemblea Generale

Adunanza del 28 giugno 2019

Protocollo n.11-2019

Oggetto: Affare 11-2019.

Quesito inviato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in merito all'applicazione delle norme nazionali in materia di accessibilità delle persone a mobilità ridotta nelle stazioni e fermate ferroviarie.

### L'ASSEMBLEA

VISTA la nota prot. n.1217 dell' 8 febbraio 2019, con cui la Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF) ha inviato al Consiglio Superiore dei lavori Pubblici il quesito in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 1496 del 15 febbraio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione Relatrice;

ESAMINATO gli atti pervenuti;

UDITA la Commissione Relatrice (DI NARDO, LOMBARDO, CERILLO, SESTINI, CHIRIVI', MOTTA)

### PREMESSO

Con nota n.1217 del 8 febbraio 2019 ANSF ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e per conoscenza [REDACTED]

[REDACTED] un quesito avente ad oggetto l'applicazione delle norme nazionali in materia di accessibilità delle persone a mobilità ridotta nelle stazioni e fermate ferroviarie, che di seguito si riporta interamente:

*“Oggetto: Quesito in merito all'applicazione delle norme nazionali in materia di accessibilità delle persone a mobilità ridotta nelle stazioni e fermate ferroviarie.*

*Con la presente si chiede di esprimere l'autorevole pronunciamento di codesto Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito al tema dell'applicazione delle norme nazionali in materia di accessibilità delle persone a mobilità ridotta nelle stazioni e fermate ferroviarie.*

*La necessità del richiesto parere è scaturita dalla circostanza, emersa nell'ambito di un procedimento autorizzativo di competenza di questa Agenzia (per il quale è stato rilasciato al Gestore Infrastruttura [REDACTED] un provvedimento temporaneo in scadenza il prossimo [REDACTED]), che una serie di fermate e stazioni ferroviarie di nuova realizzazione risultano prive di servizi igienici.*

Si evidenzia che:

- la specifica *Tecnica di Interoperabilità Persone a Mobilità Ridotta*, di cui al regolamento (UE) 1300/2014, applicabile ai casi in parola, disciplina le caratteristiche dei servizi igienici negli impianti ferroviari nei quali si svolge servizio viaggiatori qualora gli stessi siano presenti, senza quindi imporre l'obbligo di realizzazione. Tale norma, di livello superiore alle norme nazionali nei casi in cui siano disciplinati i medesimi requisiti, viene integrata dalle stesse norme nazionali laddove essa non disciplini aspetti regolati da norme nazionali che non siano con essa in contrasto;
- il d.lgs. 191/2010, all'allegato III reca fra i requisiti essenziali per il sottosistema infrastruttura (costituito, secondo l'allegato II allo stesso decreto - punto 2.1 - anche dalle infrastrutture nelle stazioni fra cui marciapiedi, zone di accesso, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta, ecc.) deve rispettare ai fini del rilascio della Autorizzazione di messa in servizio da parte di questa Agenzia al punto 2.1.2.1 che "I sottosistemi «infrastrutture» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta".

In ragione di quanto questa Agenzia ha potuto evincere dalla analisi del combinato disposto delle norme tecniche nazionali (segnatamente il DM 14 giugno 1989 n. 236, in particolare all'art. 3, il DPR 24 luglio 1996 n. 503, in particolare agli artt. 1 e 8) e della Legge 104/1992, sembrerebbe vigere l'obbligo di realizzazione di almeno un servizio igienico accessibile alle persone con disabilità laddove la superficie dello spazio aperto al pubblico sia superiore a 250 mq.

Tuttavia, considerato che:

- Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 162/2007 "Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa";
- L' ANSF - stante la missione istituzionale e le competenze stabilite nel d.lgs. 162/2007 – pur ritenendo che la materia della realizzazione dei servizi igienici nelle stazioni/fermate ferroviarie e la conseguente valutazione delle scelte operate dai Gestori dell'Infrastruttura si collochi al di fuori delle proprie competenze e non potendo quindi operare autonomamente per stabilire se quanto emerso nel procedimento gestito possa essere considerato rispondente alla normativa nazionale applicabile, reputa necessario acquisire un parere in merito all'applicabilità della norma, da estendere anche ad altri contesti simili;

questa Agenzia chiede un pronunciamento di codesto Consiglio Superiore per stabilire, in linea generale, quali siano le condizioni tecniche tali da determinare l'obbligo di realizzazione di servizi igienici nelle stazioni/fermate ferroviarie di nuova realizzazione, o oggetto di interventi di rinnovo/ristrutturazione.

Nel restare in attesa di riscontro, questa Agenzia si rende disponibile per fornire gli ulteriori elementi eventualmente ritenuti necessari in relazione a quanto richiesto, fermo restando che ulteriore documentazione o chiarimenti potranno anche essere richiesti direttamente al Gestore [REDACTED] che viene allo scopo inserito in copia conoscenza. ”

## CONSIDERATO

Il quesito posto da ANSF, oggetto del presente parere, può essere inquadrato fra i pareri facoltativi da

rendersi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto Presidente della Repubblica n.204 del 27 aprile 2006.

Il quadro normativo sulla progettazione finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche (o progettazione accessibile) è caratterizzato da disposizioni di diverso rango emanate a partire dai primi anni del 1970.

L'accessibilità nella sua accezione piena è una qualità progettuale che, come previsto dall'articolo 2, lettera G), del decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, rappresenta "... *la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia*".

Di seguito si riportano le disposizioni più significative che disciplinano il tema dell'accessibilità per persone con disabilità o mobilità ridotta.

In ambito europeo, in materia di trasporto, l'Unione europea, sulla base di una competenza concorrente con gli Stati nazionali ha provveduto all'emanazione di specifiche norme al fine di garantire alle persone a ridotta mobilità il diritto di accessibilità alla modalità ferroviaria di trasporto.

Le norme europee più significative sono i seguenti regolamenti:

- n. 1370/2007 (23 ottobre 2007) che riguarda i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel caso di servizi di lunga percorrenza, e l'obbligo delle imprese ferroviarie a fornire informazioni puntuali sull'andamento del servizio, prima e durante il viaggio, e a cooperare tra loro per agevolare il passaggio degli utenti del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, a rimuovere le barriere che impediscono l'accesso al servizio alle persone con disabilità, a risarcire i passeggeri in caso di ritardi e incidenti, a garantire la sicurezza dei passeggeri nelle stazioni e a bordo dei treni.
- n. 1300/2014 (18 novembre 2014) che disciplina le Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

Detto regolamento, nella parte dedicata al "*sottosistema infrastruttura*", riporta al paragrafo 4.2.1.6. "*Servizi igienici e nursery*":

*(1) Se una stazione è dotata di servizi igienici, almeno una cabina unisex deve essere accessibile agli utenti su sedia a rotelle.*

*(2) Se una stazione è dotata di servizi igienici, è necessario prevedere una nursery accessibile a uomini e donne.*

L'inciso "*Se una stazione è dotata di servizi igienici ...*" lascia intendere che ci possano anche essere stazioni prive di servizi igienici. Lo stesso Regolamento però non precisa sotto quali condizioni si verifica tale ipotesi, pertanto non può essere utile al parere richiesto.

Le principali disposizioni normative nazionali in materia di accessibilità sono:

- Circolare del Ministro LL.PP. 29 gennaio 1967, n. 425 "*Standard residenziali*"; in particolare punto 1.6 (*Aspetti qualitativi – Barriere architettoniche*). E' uno dei primi documenti che si occupa delle barriere architettoniche ma per la natura del provvedimento le indicazioni fornite non sono vincolanti.
- Circolare del Ministro LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 "*Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale*".
- Legge 30 marzo 1971, n. 118 "*Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*"; in particolare l'articolo 27 (*Barriere architettoniche e trasporti pubblici*) precisa - tra l'altro - che "...i servizi di trasporti pubblici

*ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati (...) Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.*”.

E' il primo vero provvedimento legislativo in materia seppur limitato agli edifici pubblici o aperti al pubblico. Si prescrive l'obbligo di realizzare le nuove costruzioni in conformità alla citata circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809/68, anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti.

In attuazione di detta disposizione è stato emanato il 27 aprile 1978 il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 (successivamente sostituito dal d.P.R. n. 503/96), il quale, all'articolo 24, rubricato “*Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane*”, disponeva - tra l'altro - che “*In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici)*”.

Un richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n.384/1978 è fatto anche dalle leggi:

- 5 febbraio 1992, n. 104 – rubricata “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” la quale prevede all'articolo 24, primo comma, che “*Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.*”.
- 28 febbraio 1986, n. 41 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 1986) la quale al comma 20 dell'articolo 32, prescrive che non possono essere approvati e finanziati progetti di costruzione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del d.P.R. n. 384/78.
- art. 7, decreto Ministro della sanità 5 luglio 1975  
*“La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.*  
*Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno é proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.*  
*Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.”*
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 il quale si occupa degli aspetti igienici dei pubblici esercizi che somministrano alimenti. Detto d.P.R., anche se prevede i servizi igienici negli stabilimenti e laboratori di produzione, all'articolo 31 rimanda ai regolamenti comunali “*le norme particolari concernenti l'igiene*”.
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 1986) recante all'articolo 32, l'obbligo da parte di tutti gli enti pubblici di dotarsi di uno specifico “Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche” (PEBA).
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62) “*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*” e la relativa circolare esplicativa Circolare Ministro lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669. Con queste disposizioni viene esteso anche agli edifici privati indipendentemente dalla loro

destinazione d'uso l'obbligo di favorire la fruizione degli edifici di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione da parte di persone con disabilità.

- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 rubricato "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*", emanato in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, rappresenta un radicale cambiamento rispetto alle norme precedenti. Infatti vengono fornite delle nuove definizioni e indicazioni progettuali anche di tipo prestazionale che modificano la filosofia degli obblighi per il superamento delle barriere architettoniche.

Detto decreto ministeriale prevede, in due distinti articoli, espressamente l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Il primo, articolo 3, rubricato "*Criteri generali di progettazione*" al comma 3.4, lettera e), prevede che "*nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. A seguire precisa inoltre che "Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta"*.

Il secondo, articolo 5, rubricato "*Criteri di progettazione per la visitabilità*", al comma 5.5 (*Altri luoghi aperti al pubblico*), al terzo capoverso, precisa che "*Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.*"

Dalla lettura di tali norme, dettate per garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche sembrerebbe, come sostenuto da alcune Amministrazioni o Concessionari, che al di sotto di detta superficie non sia obbligatoria la realizzazione di servizi igienici.

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (integrata e modificata con legge 28 gennaio 1999, n.17), rubricata "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", in particolare l'articolo 24 (*Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche*) rappresenta un ulteriore passo in avanti per ciò che attiene le prescrizioni finalizzate ad agevolare l'accessibilità urbana e l'eliminazione degli ostacoli fisici, apportando alcune modifiche ed integrazioni alle citate leggi n.118/71 e n.13/89 e ai relativi decreti di attuazione. In particolare, si rende obbligatorio l'adeguamento degli edifici per qualsiasi tipologia di intervento anche se relativo a singole parti. Viene inoltre stabilito l'obbligo di estendere il "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche", introdotto dalla legge n. 41/86, all'accessibilità urbana.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*": sostituisce il precedente d.P.R. n. 384/78 coordinandosi con le disposizioni normative del decreto ministeriale n. 236/89 ed estendendo il campo di applicazione anche agli spazi urbani.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 rubricato "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", in particolare il Capo III del Titolo IV Parte II "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico*", dall'articolo 77 all'articolo 82: questa norma, essendo un Testo Unico, ha il merito di aver unito e coordinato in un provvedimento di carattere generale alcune disposizioni delle principali normative in materia.

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”. Il quale prevede all’articolo 68 (*Specifiche tecniche*), al comma “3. *Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.*”
- Varie norme regionali che riportano indicazioni tecniche o disposizioni integrative o di recepimento del decreto ministeriale n. 236/1989 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996.

Fra quelle consultate la più emblematica è la disposizione contenuta nel Regolamento edilizio del Comune di Udine, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 18 dicembre 2017 in vigore dal 5 gennaio 2018, la quale nelle premesse – tra le esplicitazioni - prevede:

“Definizioni edilizie

*Si intende per abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità.”*

La normativa sopra richiamata, si riferisce alla disciplina per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche per agevolare le persone a ridotta mobilità.

Con riferimento invece allo specifico quesito posto dall’Agenzia e, cioè, “... *quali siano le condizioni tecniche tali da determinare l'obbligo di realizzazione di servizi igienici nelle stazioni/fermate ferroviarie di nuova realizzazione, o oggetto di interventi di rinnovo/ristrutturazione*”, si espongono le seguenti considerazioni.

Dalla normativa precedentemente menzionata si evince che nessuna legge europea e nazionale, oggi in vigore, e neppure la legge che ha disciplinato i pubblici esercizi (legge 25 agosto 1991, n. 287) prevede espressamente l’obbligo di realizzazione dei servizi igienici nelle stazioni/fermate ferroviarie.

Per contro si osserva che i fabbricati o porzioni di essi, sia pubblici che privati, per essere dichiarati agibili da parte del Comune devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento che i comuni hanno adottato ai sensi dell’articolo 2, del d.P.R. n. 380/2001 i quali devono contenere ai sensi del successivo articolo 4 “... *la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.*”.

Il certificato di agibilità pertanto è il documento con il quale il Comune attesta l’idoneità degli edifici, sia pubblici che privati, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso e ciò in virtù dell’articolo 136 del d.P.R. n. 380/2001 che ha abrogato le disposizioni normative che disciplinavano in precedenza l’abitabilità rilasciato per le case di civile abitazione.

Per quanto riguarda la procedura per il rilascio dell’agibilità, essa è regolata dall’ articolo 24 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, successivamente modificato con i seguenti provvedimenti normativi:

1. decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 che ha modificato l’articolo 24 e successivi del d.P.R. n. 380/2001, riguardante l’iter procedurale per l’ottenimento del certificato di agibilità il quale è stato sostituito dalla presentazione allo Sportello Unico della Segnalazione Certificata di Agibilità, che attesta “...*la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio*

*energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità”.*

2. il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cd. “decreto del fare”), convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha introdotto due novità in tema di agibilità.

La prima riguarda la possibilità di agibilità parziale nei casi di singoli edifici o parti di un edificio purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relativo all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni del manufatto oggetto della richiesta di agibilità parziale.

La seconda si riferisce alla possibilità per il privato di autocertificare l'agibilità invece che richiederla al Comune, depositando insieme alla dichiarazione stessa la documentazione necessaria. Così come già avveniva, in base all'articolo 10, del d.P.R n. 160/2010, in materia di insediamenti produttivi.

Il Testo Unico precisa inoltre che l'agibilità di un edificio/o parte di esso è rilasciata per:

1. le nuove costruzioni;
2. le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
3. gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La certificazione è resa normalmente dai competenti uffici comunali o nel caso di “agibilità parziale” dal direttore lavori o da professionista abilitato, i quali certificano, tra l'altro, le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici.

La presentazione della sopra citata “Segnalazione Certificata di Agibilità”, non impedisce l'esercizio del potere da parte del comune di dichiarare inagibile un edificio o di parte di esso (art. 26 d.P.R. n. 380/01, art. 222 e segg. T.U. 27 luglio 1934, n. 1265), qualora vengano meno le condizioni necessarie per l'agibilità (es. in caso di eventi sismici) o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (ambiente non igienico).

Il rispetto del requisito igienico-sanitario, necessario per il rilascio del certificato di agibilità, si ricava da diverse norme:

❖ **R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) – articoli:**

222. *Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.*

223. *Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.*

❖ **d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia) - in particolare:**

**A. Art. 3-bis Interventi di conservazione – comma:**

1. *Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.*

**B. Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali – comma:**

1. *Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.*

**C. Art. 6 (L) Attività edilizia libera – comma:**

1. *Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie ...”.*

**D. Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – comma:**

1. *Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

**E. Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – commi:**

1. *Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004), e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.*
- 1-bis. *Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*
2. *Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*
3. *La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.*

**F. Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire – commi:**

1. *La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da*



*un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica.*

*1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.*

**G.Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi 1, 2, 5, 6 e 7) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire – comma:**

*1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.*

Tutto ciò considerato, venendo al quesito specifico posto da ANFS si può affermare quanto segue.

Il Comune, competente per materia, con il rilascio dell'agibilità conclude l'intero procedimento che ha portato alla realizzazione delle opere edili previsti dal progetto approvato, ricomprendendo gli aspetti:

- ✓ igienico-sanitari, urbanistici, edilizi (relativi all'osservanza di prescrizioni di altezze, distanze, superficie coperta, ecc.);
- ✓ inerenti la sicurezza (certificato prevenzione incendi se dovuto, certificato di collaudo statico, ecc.);
- ✓ attinenti gli impianti (legge n. 46/90) e paesaggistici, ecc.

Sicché, il suo rilascio attesta definitivamente che l'intervento è in regola con ogni normativa vigente sia nazionale che degli enti territoriali.

A tale finalità non può supplire il certificato di collaudo tecnico amministrativo che, come è noto, tende a verificare e certificare che l'opera o i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alla sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Ciò deve evidentemente valere anche per le opere effettuate per conto dello Stato, per le quali si palese viepiù necessaria la duplice verifica: di buon andamento dei lavori, da un lato e, dall'altro, di conformità della struttura ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, in questo caso, relative alla qualità delle condizioni di trasporto ferroviario di tutti i viaggiatori, che hanno giustificato e motivato la realizzazione.

Il bene che si tutela con la certificazione di agibilità di un immobile è, come detto in precedenza, anche e non solo la salute dei cittadini e la salvaguardia della stessa, con la verifica della permanenza in ambienti che siano idonei ad ospitare le persone per un periodo di tempo.

Come si vede si tratta della tutela di un bene primario, costituzionalmente garantito (articolo 32) e perseguito attraverso la verifica delle "condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati", valutate secondo quanto dispone la normativa sopra riportata, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e approvato.

In conclusione, al fine di evitare situazioni di rilevante criticità sia sotto l'aspetto di igienico-sanitario che di pubblica decenza, è obbligatorio fare riferimento alla normativa precedentemente richiamata, per cui la previsione, realizzazione e gestione anche dei servizi igienici nelle stazioni/fermate ferroviarie, destinati a servizi speciali di pubblica utilità, non può sottrarsi agli obblighi previsti da detta normativa.

A tale adempimento non si può sottrarre il gestore di un'infrastruttura ferroviaria il quale può aprire "...al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati (solo) dopo aver acquisito le certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonché tutti i permessi necessari ai sensi delle vigenti normative." (articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 - recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie).

Appare quindi di dubbia legittimità, la previsione delle "Linee Guida" di [redacted] secondo cui la presenza dei servizi igienici è necessaria solo nelle stazioni e fermate definite [redacted].

Altrettanto non pare condivisibile il riferimento al limite di 250 mq, previsto nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 ai fini dell'accessibilità per le persone con mobilità ridotta, come pure il riferimento delle Linee Guida di [redacted] alla sola predisposizione impiantistica (allacci) per il successivo inserimento di servizi igienici per alcune tipologie di stazioni e fermate classificate [redacted].

Si rileva che l'affermata carenza di idonei servizi igienici nelle infrastrutture esistenti, costituisce una non tollerabile compromissione di interessi pubblici di rilievo costituzionale alla tutela della salute e dei diritti fondamentali del cittadino.

Invero, i servizi igienici pubblici dislocati nelle stazioni e presso le fermate si possono certamente qualificare come servizi pubblici a rilevanza sociale in quanto sono:

- destinati ad una collettività indifferenziata all'insegna dei principi di universalità ed accessibilità;
- finalizzati al mantenimento di standard adeguati di igiene pubblica, per finalità di promozione turistica e di tutela ambientale, in ossequio ad una definizione ormai consolidata di servizio pubblico, inteso quale attività che si concretizza nella produzione di beni o servizi, indirizzata istituzionalmente ed in via immediata al soddisfacimento di un' utilità per la collettività, non solo in termini economici ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi.

L'Assemblea a tal fine invita il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a porre in essere ogni iniziativa di carattere legislativo e/o regolamentare idonea ad ovviare alle suddette carenze.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assemblea, all'unanimità,

#### **E' DEL PARERE**

che l'apertura al pubblico esercizio delle stazioni o comunque fermate ferroviarie è subordinata all'acquisizione delle certificazioni relative all'agibilità, la quale presuppone necessariamente la presenza e l'accessibilità di idonei servizi igienici.

In margine a quanto sopra, considerata la necessità dell'adeguamento sotto il profilo igienico-sanitario delle stazioni/fermate già in esercizio trasmette il presente parere all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di individuare la procedura idonea per uniformare a livello nazionale la previsione dei servizi igienici nelle stazioni e nelle fermate ferroviarie.

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI N. 10 FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.

IL SEGRETARIO GENERALE  
IANNIELLO GIUSEPPE  
MINISTERO INFR. E TRAPORTI  
DIRIGENTE  
15.07.2019 09:40:29 UTC